

Il giorno 20 giugno 2012 in Roma

l'Amministrazione della Banca d'Italia, rappresentata dal Capo del Servizio Personale Inquadramento Normativo ed Economico Augusto Aponte e da Antonella Caronna e Andrea Mele del Servizio medesimo

e

la FISAC-CGIL, rappresentata da

GUIDO PELLEGRINI
SILVANA AVANZO
PAOLO CECCHI
VALENTINA LONGERI

il SINDIRETTIVO-CIDA, rappresentato da

STEFANO BARRA
EDUARDO SCHWARZENBERG
VIRGINIA GIGLIO
GIOVANNI FRANCESCO D'ECCLESIIIS
VIRGINIA DIAMBROSIO
GIOVANNI CIFONI

la FABI, rappresentata da

ANGELO MARANESI
ROBERTO LOVOTI
GIUSEPPE FERRAZZA
MAURO TALAMONTI

la FIBA-CISL, rappresentata da

GIANVITTORIO ROMOLI
ANTONELLA DE SANCTIS
ROBERTO NARDONE
RICCARDO INNOCENTI

il SINFUB, rappresentato da

ALFREDO BARDOZZETTI
DOMENICO PICCOLANTONIO
ANDREA RAFANIELLO

hanno stipulato il seguente accordo in materia di trattamento previdenziale.

X

A
C
H
Z

Trattamento di quiescenza del personale assunto a far tempo dal 28 aprile 1993

Consapevoli dell'importanza che il c.d. "secondo pilastro" riveste nell'ambito del trattamento previdenziale del personale assunto a partire dal 28 aprile 1993, le parti convengono sull'opportunità di ricercare misure idonee al suo rafforzamento, in un'ottica di equità intergenerazionale sul piano previdenziale.

A tal fine, le parti convengono di costituire una sede tecnica paritetica, composta da elementi designati dall'Amministrazione e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie (un elemento per ciascuna di esse), nella quale - anche avvalendosi degli approfondimenti in corso da parte dell'Amministrazione sui rischi finanziari relativi alla fase di accumulo del capitale e su quelli finanziari e demografici relativi alla fase di erogazione delle prestazioni - saranno esaminati interventi di miglioramento del regime vigente, in un quadro di sostenibilità economica degli interventi e di equilibrio finanziario di lungo periodo del Fondo pensione complementare.

L'Amministrazione fornirà i dati necessari allo svolgimento dei lavori. I risultati delle analisi condotte saranno sintetizzati in un documento da rassegnare nel primo trimestre 2013. Il documento formerà oggetto di confronto al tavolo delle trattative.

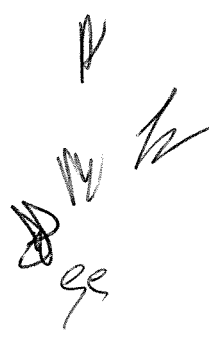
Per la partecipazione alle riunioni della sede tecnica i componenti designati in rappresentanza del personale (uno per sigla) utilizzano permessi retribuiti a carico della Banca.

Nel corso della prima riunione, da tenersi entro il mese di luglio 2012, saranno definite le modalità di funzionamento della sede tecnica.

Dichiarazioni a verbale

L'Amministrazione dichiara che sono in corso approfondimenti sui rischi finanziari relativi alla fase di accumulo del capitale e su quelli finanziari e demografici relativi alla fase di erogazione delle prestazioni del Fondo pensione complementare.

L'Amministrazione dichiara che, in caso di squilibrio finanziario del Fondo, la Banca adotterà i relativi provvedimenti dopo aver valutato la situazione d'intesa con le Organizzazioni Sindacali firmatarie.

A cluster of handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large 'P', 'M', 'K', and 'ge'.A single handwritten signature or mark on the left side of the page.

Tutto ciò premesso, le parti convengono di modificare la vigente disciplina nei termini seguenti.

TITOLO III

“Contribuzioni”

Articolo 9 (Finanziamento del Fondo)

1. In caso di adesione esplicita ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 4, il Fondo è finanziato attraverso il versamento:

a) di contributi a carico della Banca, nelle misure di seguito indicate, in relazione alla misura della contribuzione a proprio carico scelta dal dipendente:

- 6,34% della retribuzione utile per il Trattamento di Fine Rapporto (di seguito: TFR) a fronte di una contribuzione a carico del dipendente pari allo 0,5%;
- 6,84% della retribuzione utile per il TFR a fronte di una contribuzione a carico del dipendente dell'1,0%;
- 7,34% a fronte di una contribuzione a carico del dipendente superiore all'1,0%.

Omissis

TITOLO V

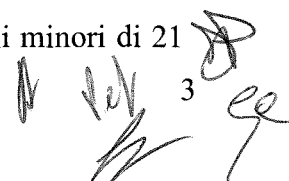
“Prestazioni”

Omissis

Articolo 20 (Pensioni di reversibilità e indirette)

1. Alla morte del pensionato, ovvero del dipendente che abbia maturato titolo alla pensione diretta o di inabilità a carico del Fondo, hanno diritto alla pensione di reversibilità, ovvero indiretta, il coniuge e i figli minori di 21 anni o inabili al lavoro, siano essi legittimi, legittimati, naturali, adottati o affiliati. Per i figli studenti universitari che non svolgano attività lavorativa questo limite viene elevato per tutta la durata del corso legale di laurea fino ad un massimo di 26 anni. Il figlio pensionato che al raggiungimento dei 21 anni di età risulti riconosciuto inabile mantiene il diritto a pensione.

2. In caso di morte del dipendente che non abbia maturato titolo alla pensione diretta o di inabilità a carico del Fondo hanno diritto alla pensione indiretta il coniuge e i figli minori di 21



anni o inabili al lavoro, siano essi legittimi, legittimati, naturali, adottati o affiliati, purché sia maturato il diritto al trattamento pensionistico indiretto previsto nel regime obbligatorio di appartenenza e il dipendente abbia compiuto almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Per i figli studenti universitari che non svolgano attività lavorativa il limite dei 21 anni viene elevato per tutta la durata del corso legale di laurea fino ad un massimo di 26 anni. Il figlio pensionato che al raggiungimento dei 21 anni di età risulti riconosciuto inabile mantiene il diritto a pensione.

3. Il coniuge superstite perde diritto alla pensione ove passi a nuove nozze. I figli perdono diritto alla pensione al raggiungimento dell'età di 21 anni ovvero qualora venga meno lo stato di inabilità. Per i figli studenti universitari che non svolgano attività lavorativa questo limite viene elevato per tutta la durata del corso legale di laurea fino ad un massimo di 26 anni.

Omissis

TITOLO VII

“Comitato di sorveglianza e Comitato consultivo sulla gestione finanziaria”

Sezione I – Comitato di sorveglianza

Articolo 25 (Composizione e nomina)

Omissis

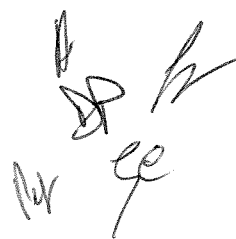
4. I membri nominati dalla Banca – ad esclusione del Presidente – sono scelti tra gli aderenti al Fondo pensione complementare. I membri in rappresentanza dei partecipanti al Fondo sono eletti, al loro interno, dai dipendenti iscritti al Fondo e dai titolari delle pensioni di cui all'art. 16, comma 1, lettere a) e b), secondo le previsioni dell'allegato “Regolamento elettorale” (Allegato C).

Omissis

Nota

La previsione di cui al 4° comma trova applicazione a partire dalle nomine dei membri del Comitato che si insedierà dal 1° gennaio 2013.

Omissis



Articolo 28 (Attività del Comitato)

1. Il Comitato - che si riunisce almeno tre volte l'anno - è convocato dal Presidente d'iniziativa ovvero su formale richiesta, contenente l'indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno e delle relative motivazioni, avanzata da almeno sei componenti.

Omissis

Sezione II - Comitato consultivo sulla gestione finanziaria

Articolo 29 bis (Composizione e nomina)

1. Il Comitato consultivo sulla gestione finanziaria è composto da sei membri, appartenenti al personale della Banca (dipendenti e pensionati diretti), di cui tre nominati dalla Banca e tre eletti dai partecipanti al Fondo.

2. I membri del Comitato devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, di cui all'Allegato B alla presente disciplina con esclusione delle previsioni in materia di situazioni impeditive. I membri del Comitato non devono essersi avvalsi della facoltà prevista dall'art. 24. Non possono far parte del Comitato i membri del Comitato di sorveglianza.

3. Omissis

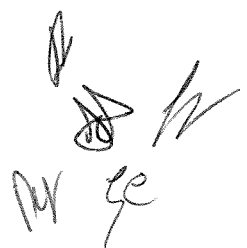
4. I membri del Comitato restano in carica quattro anni e possono essere rinominati o rieletti per una sola volta. I membri nominati dalla Banca - ad esclusione del Presidente - sono scelti tra gli aderenti al Fondo pensione complementare. I membri in rappresentanza dei partecipanti al Fondo sono eletti, al loro interno, dai dipendenti iscritti al Fondo e dai titolari delle pensioni di cui all'art. 16, comma 1, lettere a) e b), secondo le previsioni dell'allegato "Regolamento elettorale" (Allegato C).

Omissis

Nota

Le previsioni di cui al 1°, 2° e 4° comma trovano applicazione a partire dalle nomine dei membri del Comitato che si insedierà dal 1° gennaio 2013.

Omissis



Titolo IX

“Norme transitorie”

Omissis

Articolo 41 (Cambi di contribuzione a carico del dipendente nel 2012)

1. I dipendenti che, prima dell'entrata in vigore della presente disciplina, abbiano già esercitato le due opzioni di cambio previste dall'articolo 9, comma 1, lett. b), possono, in via eccezionale, procedere nel 2012 ad un ulteriore cambio di percentuale di contribuzione.

Dichiarazione a verbale

Al fine di ampliare la conoscenza della previdenza complementare, di aumentare la consapevolezza dei dipendenti circa l'esito delle possibili scelte e di potenziare gli strumenti di comunicazione a disposizione, la Banca si impegna a realizzare entro il 2013:

1. un sito intranet dedicato al Fondo pensione complementare nel quale il personale interessato potrà trovare la raccolta della normativa di settore, notizie sull'andamento dei mercati, le informazioni relative alla tassazione delle prestazioni della previdenza complementare, la raccolta degli accordi sindacali in materia ed una sezione dedicata alle FAQ;
2. un ampliamento delle funzionalità del “Progetto Esemplificativo” che includa, tra l'altro, una stima della tassazione delle prestazioni pensionistiche (compresa l'opzione della capitalizzazione al 50%);
3. un'informativa sugli importi liquidabili a titolo di anticipazione e riscatto con evidenza del prelievo fiscale;
4. un numero telefonico dedicato per le problematiche amministrative degli aderenti al Fondo pensione complementare della Banca.

Eventuali ulteriori arricchimenti delle informazioni per gli aderenti saranno esaminati nell'ambito dei lavori della sede tecnica citata in premessa.



REGOLAMENTO DEI TRATTAMENTI DI INABILITA' E IN CASO DI MORTE DEGLI ISCRITTI AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLA BANCA D'ITALIA

Qualora il dipendente iscritto al Fondo pensione complementare per i dipendenti della Banca d'Italia (di seguito: Fondo) cessi dal servizio per inabilità totale e permanente o muoia avendo maturato titolo a pensione di inabilità ovvero a pensione in caso di morte a carico del Fondo stesso, il dipendente ovvero il coniuge e i figli in presenza dei requisiti sotto indicati hanno titolo ai trattamenti di seguito previsti.

Omissis

B) TRATTAMENTO INTEGRATIVO IN CASO DI MORTE

1. Il trattamento è corrisposto in favore del coniuge del dipendente deceduto in servizio e/o dei figli a condizione che questi ultimi siano:

- minori di 21 anni;
- studenti universitari - per tutta la durata del corso legale di laurea e non oltre i 26 anni di età - sempreché non svolgano attività lavorativa;
- inabili a qualsiasi lavoro, sempreché l'inabilità sussista alla data di decesso del dipendente.

2. Il figlio pensionato che al raggiungimento dei 21 anni di età risulti riconosciuto inabile mantiene il diritto a pensione. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati, i naturali, gli adottati e gli affiliati.

3. Il trattamento è interamente a carico della Banca ed è determinato in relazione al numero dei superstiti. In presenza di un solo superstite la misura annua del trattamento è pari al 70% di quello determinato ai sensi del paragrafo A), comma 1, ed è incrementato del 15% per ogni ulteriore superstite fino al limite massimo del 100%. Da tale trattamento è dedotto l'importo della pensione a carico del Fondo e quello della pensione spettante al medesimo titolo nell'A.G.O. all'atto del decesso, in relazione al periodo di servizio prestato in Banca.

4. Il trattamento viene erogato in 13 mensilità di uguale importo; nel mese di dicembre sono corrisposte due mensilità.

5. Il trattamento decorre dal giorno successivo a quello del decesso del dipendente.

6. Il trattamento viene adeguato secondo le norme di legge in tema di perequazione automatica delle pensioni.

7. Perdono diritto alla pensione:

- il coniuge superstite ove passi a nuove nozze;
- i figli: al raggiungimento dei 21 anni o al termine del corso legale di laurea, nel limite dei 26 anni, ovvero quando sia venuto meno lo stato di inabilità al lavoro.

TRATTAMENTO FORFETARIO IN CASO DI INABILITÀ O IN CASO DI MORTE

Qualora il dipendente cessi dal servizio per inabilità totale e permanente o muoia in servizio, anche senza aver maturato titolo a pensione di inabilità ovvero a pensione in caso di morte a carico del Fondo, il dipendente stesso ovvero il coniuge e i figli minori di 21 anni o inabili al lavoro, siano essi legittimi, legittimati, naturali, adottati o affiliati, hanno titolo all'erogazione di una somma forfetaria, calcolata sull'ultima retribuzione annua utile per il TFR, nelle seguenti misure:

- 40% in caso di cessazione dal servizio per inabilità;
- 45% in caso di decesso.

[Handwritten signature and initials]

Omissis

Trattamento di quiescenza del personale assunto prima del 28 aprile 1993

Le parti convengono di modificare la vigente disciplina nei termini seguenti:

Art. 6

Misura della pensione nell'assicurazione obbligatoria

Omissis

6. La quota di pensione spettante nell'assicurazione obbligatoria relativa al periodo di servizio prestato in Banca eccedente i 40 anni non viene presa in considerazione per determinare l'integrazione a carico della Banca.

7. Ai fini della determinazione dell'integrazione a carico della Banca, la pensione obbligatoria viene presa in considerazione senza tenere conto di eventuali riduzioni derivanti dall'applicazione della previsione di cui all'art. 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge. n. 214/2011, e della previsione di cui all'art. 18, comma 5, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011.

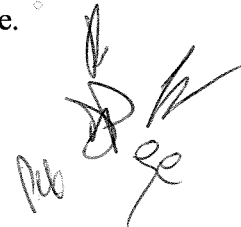
Art. 8

Servizio utile

Omissis

2. Ai fini del computo del servizio utile la frazione di anno, se inferiore a sei mesi non si calcola, se uguale o maggiore vale per anno intero; i mesi non utilizzati per la quantificazione del servizio utile sono comunque considerati ai fini del conseguimento del diritto a pensione.

Omissis

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

Art. 17

Beneficiari delle pensioni indiretta e di reversibilità

Omissis

3. Il diritto a pensione per la prole orfana è subordinato alla condizione che i figli siano:

- minori di 21 anni;
- studenti universitari - per tutta la durata del corso legale di laurea e non oltre i 26 anni di età - sempreché non svolgano attività lavorativa;
- inabili a qualsiasi lavoro, sempreché l'inabilità sussista alla data di decesso del dipendente o pensionato diretto.

Il figlio pensionato che al raggiungimento dei 21 anni di età risulti riconosciuto inabile mantiene il diritto a pensione.

Omissis

7. Perdono diritto a pensione:

Omissis

- i figli: al raggiungimento dei 21 anni o al termine del corso legale di laurea, nel limite dei 26 anni, ovvero quando sia venuto meno lo stato di inabilità al lavoro.

Omissis

art. 22 bis

Anticipi sull'indennità di fine rapporto

Omissis



5. Sull'importo dell'anticipazione è dovuto un interesse calcolato applicando un tasso di un punto inferiore al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali della Banca Centrale Europea al 31 dicembre dell'anno precedente. Tale tasso è ridotto di un ulteriore punto nell'ipotesi di spese sanitarie. Il tasso applicato non può, comunque, essere superiore all'1% o inferiore allo 0,25% per le spese sanitarie, né essere superiore al 3% o inferiore all'1,25% per le altre causali.

Omissis

Nota

Le previsioni di cui al 5° comma decorrono dall' 1.1.2012 e si applicano a tutte le operazioni di anticipo in essere a tale data.

* * *

Dichiarazione a verbale

L'Amministrazione dichiara che il tema delle anzianità convenzionali sarà esaminato nel quadro delle complessive compatibilità economiche per il triennio 2010-2012.

* * *

Salvo diverse decorrenze specificamente indicate, le previsioni del presente accordo decorrono dal primo giorno del mese successivo all'approvazione da parte del Consiglio Superiore.



La Delegazione dell'Amministrazione stipula il presente accordo per conto del
Direttore Generale con riserva di sottoporlo al Governatore, il quale lo valuterà in sede di Consiglio
Superiore affinché l'accordo stesso sia approvato o respinto nel suo complesso.

PER L'AMMINISTRAZIONE

A. Spite
Antonio Carraro

Andrea Ricci

PER LA FISAC-CGIL

Guido Pellegrini
Orlana Bianchi

PER IL SINDIRETTIVO-CIDA

Giorgio C. Rossi
Giorgio Rossi
Sigimnia D'Ambrosio

PER LA FABI

Roberto

Renzo D'Amico

PER LA FIBA-CISL

Roberto
Renzo

PER IL SINFUB

Domenico Piccolantonio
Roberto